



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

UFFICIO AFFARI GENERALI LEGALI ISTITUZIONALI

Decreto prot. n. 13165/XVII/001

Oggetto: Decreto rettorale di modifica del Regolamento della Facoltà di Giurisprudenza.

IL RETTORE

VISTO il D.M. 509/99 del 03.11.1999 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei" modificato dal D.M. 270/04 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo ed in particolare l'art. 13 "Regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche";

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo dell'Università degli Studi di Bergamo, emanato con D.R. prot. n. 4438/I/003 del 13.08.2001 e successive modifiche;

VISTO il Regolamento della Facoltà di Giurisprudenza emanato con D.R. prot. n. 14033/XVII/001 del 13.7.2005 ed in particolare la parte terza: "Le prove finali per il conseguimento delle lauree e del diploma universitario";

CONSIDERATA l'istituzione e attivazione del Corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico dall'a.a. 2006/2007 il cui ordinamento didattico è stato approvato con D.R. prot. n. 08640/I/005 del 4.5.2006;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza del 17.4.2007 con la quale sono state apportate le modifiche necessarie per regolamentare la prova finale del nuovo corso di Laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Giurisprudenza;

VISTA la deliberazione del Senato Accademico del 28.5.2007 che ha espresso parere favorevole alle predette modifiche del Regolamento della Facoltà di Giurisprudenza;

DECRETA

Art. 1

Sono emanate le seguenti modifiche al Regolamento della Facoltà di Giurisprudenza:

- gli articoli 20, 21, 22, 23 e 25 sono integrati con il Corso di Laurea Quinquennale a ciclo unico;

- I testo dell'art. 23.1 viene modificato come segue:

da:

"Il relatore deve essere un titolare di insegnamento o un ricercatore universitario dell'Università degli Studi di Bergamo. [...]"

a:

"Il relatore deve essere un titolare di insegnamento o di un modulo di insegnamento o un ricercatore universitario dell'Università degli Studi di Bergamo. [...]";

Art. 2

Il testo del Regolamento della Facoltà di Giurisprudenza nella versione integrale modificata è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito Web dell'Università ed entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione.

Bergamo, 11.6.2007

IL RETTORE
(Prof. Alberto Castoldi)

REGOLAMENTO DELLA FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

Art. 1

Preambolo

Il presente regolamento è composto di tre parti che disciplinano rispettivamente, il funzionamento degli organi e l'attività didattica e la disciplina delle prove finali.

PARTE PRIMA

IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

Art. 2

La Facoltà: funzioni

- 1) La Facoltà ai sensi dell'art. 24 dello Statuto e dell'art. 42 del Regolamento generale d'ateneo, organizza e coordina le attività didattiche di formazione, tutorato e orientamento, che le competono, e ne garantisce la conformità agli obiettivi formativi prestabiliti.
- 2) La Facoltà è centro di gestione autonoma, ai sensi dell'art. 38 dello Statuto, e sono organi del centro di gestione autonoma della Facoltà il Preside e il Consiglio di Facoltà, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto.
Le attività amministrative, finanziarie e contabili della Facoltà sono disciplinate dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo.
- 3) La Facoltà, primariamente, organizza e coordina l'attività didattica dei Corsi di studio, che ad essa afferiscono, predisponendone i regolamenti.
La Facoltà può inoltre promuovere altre iniziative didattiche in conformità a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Didattico d'Ateneo.
- 4) La Facoltà svolge tutte le funzioni disciplinate dall'art. 24, comma 3, dello Statuto ed esercita il potere regolamentare nelle materie e secondo i principi dettati dalla normativa universitaria, dallo statuto e dal regolamento generale d'ateneo .
- 5) La Facoltà collabora con tutte strutture dell'ateneo per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi culturale, ricreativo e di assistenza agli studenti e in particolare quelli di orientamento e tutorato.
- 5) Alla Facoltà afferisce il Dipartimento di scienze giuridiche "Alberico da Rosciate", cui spettano le funzioni di ricerca e collaborazione alla didattica disciplinate dall'art. 32 dello Statuto e dall'art. 44 del Regolamento generale dell'Ateneo.
- 6) Afferiscono alla Facoltà:
 - I Corsi di laurea triennale
 - I Corsi di laurea specialistica
 - I Corsi per i diplomi di specializzazione
 - I Corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca, così come definiti e disciplinati dall'attuale normativa universitaria e in particolare dall'art. 3, D.M. 22.10.2004, n. 270.

Art. 3

Gli organi della Facoltà

- 1) Sono organi della Facoltà il Preside, il Consiglio di facoltà ed il Consiglio di presidenza.

Art. 4

Il Preside

- 1) Il Preside rappresenta la Facoltà ed esercita i poteri di indirizzo, proposta e controllo, sovrintendendo a tutte le attività didattiche ed organizzative che fanno capo alla Facoltà, fermo il disposto dell'art. 5, comma 2 , dello Statuto.
Il Preside dà esecuzione alle delibere del Consiglio di facoltà.
Nei casi straordinari di necessità e urgenza il Preside provvede con proprio decreto ai sensi dell'art. 25, comma 3, dello Statuto.

- 2) Il Preside convoca e presiede il Consiglio di facoltà e il Consiglio di presidenza, formando i relativi ordini del giorno.
- 3) All'elezione del Preside e alla durata in carica si applicano i commi 5, 6 e 7 dell'art. 25 dello Statuto.
- 4) Il Preside nomina un vicario scegliendolo fra i professori di ruolo di prima fascia.
Il vicario sostituisce il Preside in ogni caso di impedimento o assenza.
Il vicario fa parte di diritto del Consiglio di presidenza

Art. 5

Il Consiglio di presidenza

- 1) Il Consiglio di presidenza è nominato dal Preside con decreto, sentito il Consiglio di facoltà.
Del Consiglio di presidenza fanno parte di diritto il vicario ed il Responsabile amministrativo della Facoltà; sono nominati inoltre un membro fra i professori di seconda fascia , uno fra i ricercatori di ruolo, ed uno fra gli studenti che fanno parte del Consiglio di facoltà.
- 2) Il Consiglio di presidenza coadiuva il Preside, esprimendo pareri non vincolanti, su tutte le materie di sua competenza, ed in particolare sul bilancio preventivo e consuntivo, sulla programmazione didattica, sull'organizzazione del calendario didattico e sulle proposte al Consiglio di facoltà delle richieste di posti di ruolo di docenti e ricercatori.
- 3) Si applicano per la convocazione del Consiglio di presidenza le norme stabilite per la convocazione del Consiglio di facoltà.

Art. 6

Il Consiglio di facoltà

- 1) Il Consiglio di facoltà è composto ai sensi dell'art. 26, comma 4, dello Statuto.
Alle adunanze del Consiglio di facoltà partecipano, con voto consultivo, i professori supplenti e a contratto di insegnamento nei Corsi di studio della Facoltà, che sono invitati nella stessa forma degli altri docenti.
- 2) Il Consiglio di facoltà delibera su tutte le materie di competenza della Facoltà, come indicate dall'art. 24, comma 3, dello Statuto.
- 3) Al Consiglio di facoltà appartiene il potere regolamentare, generale ed esecutivo, in tutti i casi stabiliti dalla normativa universitaria, dallo Statuto, dal Regolamento generale dell'ateneo.
In casi di estrema necessità ed urgenza il Consiglio di Facoltà, con deliberazione dei 2/3 dei presenti, può delegare al Preside l'adozione di regolamenti che non comportino impegno di spesa. Il Preside procede con decreto, sentito il parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Presidenza e riferisce al Consiglio di Facoltà nella prima adunanza posteriore all'emissione del decreto.
Il Consiglio di facoltà può delegare al Preside, nella delibera di adozione, il potere di coordinamento formale del testo del regolamento approvato.
- 4) Il Consiglio di facoltà è convocato e si riunisce secondo le norme contenute nel titolo II del Regolamento generale di ateneo. Funge da segretario il più giovane dei professori di prima fascia.
L'espressione del voto in adunanza si effettua palesemente per alzata di mano. Si procede per appello nominale o per scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un terzo dei presenti. Sulla richiesta decide il Presidente, udite due dichiarazioni di voto, una a favore della proposta ed una contro la stessa.
Si procede sempre a scrutinio segreto per la votazioni che riguardano persone, esclusi i casi di designazioni, nomine e chiamate, salvo che sussista, anche in questi casi, la richiesta di cui al comma precedente.
- 5) Il Consiglio di facoltà si riunisce sia contestualmente che separatamente nelle seguenti composizioni:
 - a) nella composizione integrale;
 - b) nella composizione dei professori di ruolo (prima e seconda fascia) e dei rappresentanti dei ricercatori universitari;
 - c) nella composizione dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia;
 - d) nella composizione dei professori di ruolo di prima fascia.
 Al Consiglio di facoltà riunito nella predette composizioni, spettano separatamente i poteri e le facoltà indicate dalla legislazione universitaria in materia.

- 6) Il Consiglio di facoltà può nominare al suo interno commissioni con scopo ed oggetto determinato, sia in via permanente che temporanea.
Con la delibera istitutiva sono stabiliti l'oggetto, la composizione e la presidenza.
La formazione delle commissioni deve tener conto delle rappresentanze di tutte le componenti universitarie, nei casi previsti nello statuto e nel Regolamento generale d'ateneo.
- 7) Le delibere del Consiglio di facoltà e i decreti del Preside vengono pubblicati mediante affissione all'albo della Facoltà e pubblicazione sul sito web dell'Università.

Art. 7

La Commissione didattica

- 1) La Commissione didattica della Facoltà, prevista dall'art. 27 dello Statuto, è composta dal Preside o un suo delegato che la presiede, da docenti o ricercatori di ruolo designati dal Consiglio di facoltà su proposta dei Collegi didattici dei corsi di studio e da un uguale numero di studenti, eletti dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di facoltà. Alle riunioni partecipa anche il responsabile della Segreteria studenti. La Commissione didattica dura in carica quattro anni. Il numero degli studenti e il numero dei docenti e dei ricercatori è stabilito dal Consiglio di facoltà al momento della nomina.
- 2) Spetta alla Commissione didattica della facoltà esprimere il parere sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati ai sensi dell'art. 7, comma 6, del Regolamento Didattico Generale di Ateneo.

Art. 8

Commissione rapporti internazionali

- 1) Nella Facoltà è istituita la Commissione rapporti internazionali per istruire le attività relative ai programmi internazionali Socrates/Erasmus ed altri, della Facoltà. La Commissione rapporti internazionali è nominata dal Consiglio di facoltà ed è composta da un rappresentante e un eventuale membro supplente per l'area giuridica; è presieduta dal Preside o da un suo delegato che funge da Coordinatore. Fanno parte della Commissione rapporti internazionali un rappresentante dell'Ufficio affari internazionali dell'Università, un rappresentante degli studenti in Consiglio di facoltà.
- La Facoltà di Giurisprudenza procede inoltre alla nomina di due rappresentanti della Facoltà per la Commissione rapporti internazionali di Ateneo, presieduta dal delegato del Rettore per le Relazioni Internazionali e di cui fa parte il Responsabile dell'Ufficio affari internazionali dell'Università degli Studi di Bergamo.

PARTE SECONDA

LA DIDATTICA

Art. 9

Titoli e Corsi di studio

- 1) I Corsi di laurea attivati nella Facoltà sono:
- il Corso di laurea triennale in Operatore giuridico d'impresa
- il Corso di laurea specialistica in Giurisprudenza
- 2) Sono attivati inoltre i Corsi di dottorato di ricerca (DR) in
- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Diritto e processo penale | Università degli Studi di Bologna |
| Diritto internazionale dell'economia | Università Bocconi di Milano |
| Diritto del lavoro | Università degli Studi di Padova |
| Scienze giuridiche – diritto pubblico | Università degli Studi di Torino |
| Diritto processuale civile | Università degli Studi di Milano. |
- 3) Fanno parte della Facoltà i Corsi di Master e le iniziative didattiche di formazione e di aggiornamento, compresi i servizi didattici integrativi, di volta in volta attivati secondo le disposizioni normative, statutarie e regolamentari.
- 4) I Regolamenti dei predetti corsi sono quelli approvati dalle competenti strutture didattiche e scientifiche ed emanati con decreto del Rettore su parere favorevole del Senato Accademico.

- 5) Il Consiglio di facoltà propone l'istituzione di nuovi corsi di studio e decide l'attivazione e disattivazione di tutti i corsi, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo.
- 6) Il Consiglio di facoltà approva i progetti di sperimentazione o di innovazione didattica, proposti dai Collegi didattici dei Corsi di studio, ai sensi dell'art. 5, comma 4, lettera g), del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 10

Immatricolazioni e iscrizioni

- 1) Il Consiglio di facoltà propone al Senato accademico le eventuali limitazioni quantitative e qualitative in materia di accesso ai Corsi di studio, secondo quanto previsto dall'art. 25 del Regolamento Didattico di Ateneo.
- 2) I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi di studio sono quelli previsti dagli artt. 13, 14, 15, 16 e 17 del Regolamento Didattico di Ateneo.
- 3) Sono sottoposti al Consiglio di facoltà i requisiti di ammissione ai Corsi di studio, quantificandoli in debiti formativi e progettando eventualmente l'istituzione di attività formative propedeutiche e integrative finalizzate al relativo recupero, su proposta dei Collegi didattici per l'applicazione dell'art. 10 del Regolamento didattico d'Ateneo.
- 4) Il Consiglio di facoltà determina il termine entro cui lo studente fuori corso deve superare le prove mancanti alla propria carriera universitaria, su proposta del Collegio didattico interessato, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 11

Piani di studio

- 1) Il Consiglio di facoltà:
 - a) indica i criteri generali per la formulazione dei piani di studi, che sono definiti nei particolari dal Collegio didattico ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Didattico di Ateneo;
 - b) stabilisce, pubblicandoli nel Manifesto degli studi, i termini entro cui gli studenti possono presentare piani di studio individuali.
- 2) Gli ordinamenti didattici di tutti i corsi di laurea devono prevedere la conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche.

Art. 12

Articolazione della didattica

- 1) Ogni attività formativa è organizzata dai Collegi didattici in corsi di insegnamento, seminari, esercitazioni pratiche o di laboratorio, attività didattiche a piccoli gruppi, tutorato, orientamento, tirocini, progetti, tesi e in attività di studio individuale, di autoapprendimento e di apprendimento a distanza.
- 2) L'attivazione dei corsi di insegnamento da inserire nei piani di studio è deliberata dal Consiglio di facoltà su proposta del Collegio didattico del Corso di laurea.
- 3) Il Consiglio di facoltà delibera, su proposta dei Collegi didattici, lo sdoppiamento dei corsi di insegnamento troppo affollati, tenendo presenti le particolari caratteristiche della tipologia di tali corsi e l'inadeguatezza delle aule e delle altre strutture logistiche utilizzate. Il Consiglio di facoltà attiva gli insegnamenti sdoppiati, fissa le modalità di suddivisione degli studenti e verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento.
- 4) Di norma ogni corso di insegnamento ha la durata di circa 72 ore, comprensive di tutte le attività didattiche. Con decisioni del Collegio didattico i corsi di insegnamento possono essere di durata più breve, o aggregati per dare luogo a insegnamenti di durata più lunga, svolti anche da docenti diversi.
- 5) Parti comuni di più corsi di insegnamento possono essere insegnate in un modulo comune.
- 6) Il Consiglio di facoltà stabilisce la distribuzione degli insegnamenti nei due semestri (settembre-gennaio, febbraio-giugno).
- 7) L'orario delle lezioni è stabilito dal Preside della Facoltà in modo da consentire la migliore fruizione possibile della didattica da parte degli studenti e il migliore utilizzo delle risorse disponibili. Il Collegio Didattico di ciascun corso può proporre modalità di frequenza modificate per studenti lavoratori e studenti disabili.
- 8) Le eventuali propedeuticità degli insegnamenti e degli esami di profitto sono decise dal

Collegio didattico di ciascun corso. Gli esami eventualmente sostenuti senza aver rispettato le propedeuticità richieste verranno annullati.

- 9) Il Consiglio di facoltà approva, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del Regolamento didattico di Ateneo, le disposizioni degli ordinamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.

Art. 13

Crediti formativi

- 1) La Facoltà può prevedere il riconoscimento, come crediti acquisiti dallo studente, delle competenze e abilità professionali, da documentare con certificazione idonea ai sensi della normativa vigente, nonché di altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, cui l'Università abbia concorso. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua dell'Unione Europea possono essere riconosciuti, sulla base di certificazioni rilasciate da strutture, interne o esterne all'Ateneo, specificamente competenti per ciascuna delle lingue.
- 2) Nel caso di trasferimenti o passaggi di Corso o di Facoltà, il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di studio dell'Ateneo, ovvero nello stesso o in altro Corso di studio di altra Università, anche estera, compete al Consiglio di facoltà su parere del Collegio didattico del Corso di studio cui lo studente si iscrive, che valuta l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti richiesti dall'Ordinamento."

Art. 14

Esami e altre forme di verifica

- 1) Le prove di verifica, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Didattico d'Ateneo, possono consistere in esami scritti e/o orali ed eventualmente o nel superamento di altre prove di verifica (prove orali o scritte, pratiche, tesine, o altre prove,) appositamente previste dal Collegio didattico competente. Possono essere previste prove di verifica intermedie, che si possono tenere al termine di ogni modulo da 3 CFU.
- 2) Nel rispetto dei tempi e dei parametri generali stabiliti dal Senato accademico per l'intero Ateneo, il Consiglio di facoltà, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento Didattico di Ateneo, delibera l'articolazione del calendario didattico prevedendo:
 - a) almeno due appelli per ciascuna sessione ordinaria invernale (dicembre – febbraio), estiva (giugno – luglio); ed un appello nella sessione autunnale (settembre);
 - b) tra un appello e l'altro devono intercorrere almeno 30 giorni.
- 3) Il calendario degli esami viene predisposto dal Preside.
La Segreteria studenti ne cura la pubblicazione entro:
il 31 ottobre per le sessioni invernale/straordinaria primaverile
il 31 gennaio per le sessioni estiva/autunnale.
Gli appelli fissati non possono essere in nessun caso anticipati
- 4) La nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici sono disciplinate dall'art. 21 comma 6 del Regolamento Didattico di Ateneo.
Per quanto riguarda i cultori della materia il Consiglio di facoltà procede annualmente alla nomina su proposta del docente titolare del corso. Il candidato deve essere in possesso di Laurea magistrale ovvero di Laurea equipollente conseguita in base alle normative previgenti all'applicazione del Regolamento Generale sull'Autonomia. Costituiscono elementi di valutazione:
 - dottorato in disciplina affine;
 - attività scientifica inerente la disciplina e che dovrà essere verificata annualmente, a decorrere dal primo anno di nomina;
 - attività didattica inerente la disciplina;
 - attività professionale continuativa e specificamente inerente la disciplina.
- 5) Nel caso in cui la Commissione sia formata da più di due membri, il presidente può formare delle sottocommissioni di cui egli è comunque presidente. Ciascun componente della Commissione può interrogare anche individualmente il candidato.

Art. 15
Prova finale

- 1) Per accedere alla prova finale lo studente deve avere acquisito il quantitativo di crediti universitari previsto dal Regolamento didattico del Corso di studio seguito.
- 2) Lo studente comunica al Collegio didattico del corso, entro le scadenze stabilite dal Consiglio di facoltà, l'argomento della prova finale e il nominativo del relatore, per l'approvazione ai sensi dell'art. 22 comma 6 del Regolamento Didattico di Ateneo.
- 3) L'esame di laurea consiste in una prova espositiva ovvero nella discussione di un elaborato finale nelle lauree triennali; nella discussione di una tesi di laurea nelle lauree magistrali. L'elaborato finale e la tesi di laurea devono vertere su un argomento coerente con il piano degli studi seguito dallo studente, secondo modalità definite dal Collegio didattico competente.
- 4) Le Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento del titolo di studio sono nominate dal Preside di Facoltà e la loro composizione è regolata ai sensi dell'art. 25.3 della Parte III del presente Regolamento.

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento Didattico di Ateneo, gli uffici delle segreterie studenti rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato supplementare che riporta, secondo modelli definiti dal Consiglio di facoltà, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

Art. 16
Doveri didattici dei docenti e dei ricercatori

- 1) La programmazione deve assicurare la piena utilizzazione nelle strutture didattiche dei professori e dei ricercatori e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme dello stato giuridico.
- 2) La Facoltà deve decidere sulla distribuzione temporale dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori entro i termini di massima fissati dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento di Ateneo, in relazione agli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio che li vedono coinvolti ed agli impegni didattici da ciascuno complessivamente assunti in tale quadro.
- 3) La Facoltà prevede per ogni docente e ricercatore l'obbligatorietà di un numero minimo di ore di attività didattica che devono essere svolte, secondo quanto stabilito dalla legge, nel corso dell'anno accademico, anche articolate in diversi moduli di insegnamento di varie tipologie e durata.

Fermo restando l'impegno del monte ore annuale, ogni docente di ruolo deve di norma dedicare almeno tre giorni settimanali nel periodo delle lezioni del proprio insegnamento allo svolgimento della didattica, almeno due ore settimanali al ricevimento studenti nel periodo delle lezioni e due volte al mese nei restanti mesi (escluso agosto, l'ultima settimana dell'anno, la prima dell'anno e la settimana comprendente Pasqua) salvo i periodi di assenza per missioni regolarmente autorizzate.

Per ogni eccezione alla normativa suesposta deve essere preventivamente richiesta un autorizzazione al Preside.

Nell'ambito delle ore dedicate all'attività tutoriale, i docenti e i ricercatori dovranno contemplare sia le ore di ricevimento degli studenti partecipanti alle loro attività didattiche, sia le ore di ricevimento degli studenti loro assegnati dai Regolamenti di facoltà sul tutorato. Ambedue tali attività dovranno essere svolte in modo continuativo nel corso dell'intero anno accademico, secondo calendari preventivamente resi pubblici dalle Segreterie delle Strutture didattiche.

- 4) I docenti e ricercatori che intendono prestare a tempo parziale attività didattica retribuita o non retribuita, all'interno o all'esterno dell'Ateneo, ma al di fuori dei compiti loro assegnati dai regolamenti didattici dei corsi di studio a cui afferiscono, devono chiedere preventivamente il nulla osta al Consiglio di facoltà.

Art. 17
Calendario didattico

- 1) Il Consiglio di facoltà approva il calendario di tutte le attività didattiche nel rispetto dei tempi e dei parametri generali stabiliti dal Senato accademico per l'intero Ateneo.

Art. 18

Manifesto degli studi della Facoltà

- 1) Per ogni anno accademico il Consiglio di facoltà predispone il Manifesto degli studi da inviare al Senato accademico tenendo conto degli aggiornamenti proposti dai Collegi didattici ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 19

Norme transitorie

- 1) La Facoltà assicura la conclusione dei Corsi di Studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo i Regolamenti e gli Ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti al corso di Diploma universitario.
- 2) I Collegi didattici riformulano in termini di crediti gli Ordinamenti didattici previgenti e le carriere degli studenti di cui al comma precedente per dare la possibilità di optare per l'iscrizione ai Corsi di Laurea o di Laurea specialistica di nuova istituzione disciplinati dalle norme del Regolamento Didattico d'Ateneo in sostituzione dei Corsi di Laurea preesistenti cui sono iscritti.

PARTE TERZA

LE PROVE FINALI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE LAUREE E DEL DIPLOMA UNIVERSITARIO

Art. 20

La prova finale

Art. 20.1 – La tesi

La prova finale dei Corsi di laurea triennale consiste in un colloquio, denominato prova espositiva, vertente su una o più discipline e finalizzato ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti il corso ovvero nella presentazione e discussione di un elaborato scritto, denominato elaborato finale, e redatto sotto la supervisione di un docente ufficiale, a seconda delle decisioni assunte dal Consiglio di facoltà su proposta dei Collegi didattici.

La prova finale dei corsi di laurea specialistica e magistrale quinquennale a ciclo unico consiste nella redazione, sotto la supervisione di un docente ufficiale, di una tesi e nella relativa discussione orale in seduta pubblica.

La discussione è sempre preceduta dalla relazione di un docente o ricercatore della Facoltà (il "relatore") ed eventualmente, per le sole lauree specialistiche e magistrale quinquennale a ciclo unico, dalle osservazioni di un esperto dell'argomento (il "correlatore").

La Commissione formula la valutazione finale, attribuisce il relativo voto e il Presidente conferisce il titolo di studio. I membri della Commissione devono indossare la toga e la proclamazione può avvenire anche per gruppi di studenti.

Art. 21

L'elaborato finale di laurea, laurea specialistica e magistrale a ciclo unico

Art. 21.1 - La tipologia

Le tesi di laurea specialistica e le tesi della laurea magistrale quinquennale a ciclo unico devono mostrare carattere di originalità e devono dare prova, da parte dello studente, di padronanza di metodo e della capacità di affrontare i problemi in modo autonomo e critico. Per i Diplomi universitari le tesi hanno le medesime caratteristiche e i medesimi contenuti degli elaborati finali di laurea triennale.

Gli elaborati finali di laurea triennale, le tesi specialistiche e tesi di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico devono tenere effettivo conto del numero di crediti formativi spendibili, del raggiungimento dello scopo e degli obiettivi qualificanti i corsi di laurea.

Art. 21.2 - L'argomento

L'argomento della prova espositiva così come l'argomento dell'elaborato finale dei corsi di laurea triennale, della tesi specialistica e della tesi della laurea magistrale quinquennale a ciclo unico devono essere concordati con il relatore e devono appartenere ad insegnamenti presenti nell'ordinamento della Facoltà, anche se mancanti dal piano di studi dello studente. L'argomento può, anche, riguardare l'attività svolta dallo studente durante lo stage.

Art. 21.3 - La lingua

Ai sensi dell'articolo 271 del Testo Unico, la tesi deve essere scritta in lingua italiana; eccezioni possono essere fatte solo per termini specialistici, citazioni e appendici. Quando il candidato abbia seguito un corso estero riconosciuto o autorizzato dalla Facoltà, potrà presentare la tesi in lingua estera, purchè dell'Unione Europea, salvo che la Commissione richieda una copia tradotta in italiano.

Art. 22

I compiti del candidato

Art. 22.1 - La domanda del titolo provvisorio

Il candidato dovrà presentare presso la Segreteria studenti, su carta semplice vistata dal relatore, una domanda di approvazione del titolo provvisorio dell'elaborato finale o della tesi di laurea.

Per i Diplomi universitari la domanda andrà indirizzata al Preside di facoltà, mentre per le lauree triennali, specialistiche e lauree magistrali quinquennale a ciclo unico la domanda andrà indirizzata al Collegio didattico del Corso di Studi, ai sensi dell'Art. 9 comma 2 del Regolamento Didattico di Facoltà.

Il termine per la presentazione, rispetto alla data prevista per la discussione, è di almeno tre mesi prima per gli elaborati finali dei corsi di laurea triennale e di almeno sei mesi prima per le tesi di laurea specialistica e magistrale quinquennale a ciclo unico.

Art. 22.2 - La domanda di ammissione alla prova finale di laurea triennale, di laurea specialistica e laurea magistrale quinquennale a ciclo unico

Entro scadenze da stabilirsi annualmente a cura del Consiglio di facoltà, il candidato dovrà presentare in Segreteria studenti la domanda di ammissione alla prova finale di laurea triennale, di laurea specialistica e di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico o di Diploma universitario, indirizzata al Magnifico Rettore, su carta legale vistata dal relatore, il quale potrà con l'occasione aggiungere, se lo riterrà opportuno, la richiesta di un correlatore.

Alla domanda vanno allegati:

- il libretto di iscrizione o, nel caso lo studente non abbia portato a termine gli esami, una fotocopia di tale documento (il libretto deve comunque essere depositato in Segreteria studenti almeno venti giorni prima della prova finale);
- ricevuta attestante il versamento del contributo per il rilascio del Diploma originale del titolo di studi conseguito.

Almeno dieci giorni prima della Sessione di laurea devono essere consegnati in Segreteria studenti:

- la dichiarazione, fornita dalla Biblioteca, attestante la regolarità della posizione personale del candidato nei confronti della stessa;
- un sunto dell'elaborato finale della laurea triennale o della tesi di laurea specialistica o della tesi di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico su supporto cartaceo di una o due pagine;
- una copia dell'elaborato finale della laurea triennale o della tesi di laurea specialistica o tesi di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in versione CD (vedere nel sito le regole tecniche per la creazione del CD www.unibg.it > Facoltà di Giurisprudenza > Elaborati finali e tesi di laurea)
- il tesserino magnetico di riconoscimento
- ricevuta attestante l'avvenuta compilazione on line del questionario laureandi.

Art. 22.3 - La consegna dell'elaborato finale della laurea triennale, della tesi di laurea specialistica e della tesi di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico

Almeno dieci giorni prima della data fissata per la discussione, lo studente deve consegnare direttamente al relatore e, per le lauree specialistiche e lauree magistrale quinquennale a ciclo unico, all'eventuale correlatore una copia del sunto e una copia dell'elaborato finale della laurea triennale e della tesi di laurea specialistica e della tesi di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico stampati su supporto cartaceo, secondo le regole tipografiche (www.unibg.it > Facoltà di Giurisprudenza > Elaborati finali e tesi di laurea).

Art. 22.4 - L'eventuale rinuncia

Il laureando che, per qualsiasi motivo, rinunciasse a sostenere la prova finale, deve darne tempestivamente comunicazione scritta alla Segreteria studenti.

Art. 23 I referenti

Art. 23.1 - Il relatore

Il relatore deve essere un titolare di insegnamento o di un modulo di insegnamento o un ricercatore universitario dell'Università degli Studi di Bergamo. Può essere relatore anche ogni docente fuori ruolo dell'Università degli Studi di Bergamo, purché tale incarico rientri fra i compiti didattici che gli sono stati assegnati dalla Facoltà. Nel caso in cui l'argomento della tesi riguardi il contenuto di uno stage il relatore deve essere il docente di riferimento del tirocinio.

Nel caso un relatore cessi il rapporto istituzionale con l'Università degli Studi di Bergamo, può mantenere l'impegno fino a un anno solare dalla data di cessazione del rapporto; oltre tale scadenza, se la tesi non è ancora stata discussa, potrà partecipare come correlatore.

Il relatore ha il compito di concordare con lo studente il titolo dell'elaborato finale, di seguirne la fase preparatoria, la elaborazione e di presentare alla Commissione la sua valutazione in merito.

Art. 23.2 - Il correlatore nella tesi specialistica e nella tesi di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico

Per le tesi di laurea specialistica e la tesi di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico il relatore può proporre al Preside, la nomina di un secondo studioso da lui indicato (il "correlatore") particolarmente esperto sull'argomento trattato. Questi assisterà il relatore nella fase preparatoria e fornirà le sue osservazioni alla Commissione prima della formulazione del voto. Il correlatore può anche non appartenere all'ambito universitario e può essere di qualsiasi cittadinanza. Ove in possesso dei requisiti formali di cui all'art. 5.3, il correlatore può essere incluso dal Preside nella Commissione, altrimenti si limiterà a fornire le sue osservazioni sulla tesi e non parteciperà alla formulazione del voto.

Art. 24 La Commissione

Art. 24.1 - La nomina

La Commissione e il relativo Presidente sono nominati dal Preside, che a tal fine raggruppa i candidati secondo criteri di affinità delle materie o aree disciplinari interessate dalle relative tesi. Ogni membro non deve risultare in collocamento a riposo, aspettativa o congedo per motivi che ne escludano la partecipazione alla seduta.

Art. 24.2 - Il Presidente

Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte, ove presente, dal coordinatore del collegio didattico interessato o dal professore di prima o seconda fascia più anziano nel ruolo.

Art. 24.3 - La composizione

La Commissione è composta da un minimo di cinque membri ufficiali tra professori di prima, seconda fascia, ricercatori e docenti a contratto dell'Ateneo di cui almeno tre nominati tra professori di prima e di seconda fascia e ricercatori dell'Ateneo. Almeno un membro della commissione deve essere un professore di prima o seconda fascia. Possono inoltre far parte della

Commissione: studiosi in servizio nella Facoltà come cultori della materia, ovvero professori che nell'anno accademico interessato siano in servizio in qualsiasi Università italiana o straniera, ovvero professori universitari non di ruolo entro un numero massimo di quattro. La Commissione deve essere composta al più da undici membri. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza dei cinque membri ufficiali.

Nei corsi di studio interfacoltà la Commissione giudicatrice della prova finale sarà costituita dai docenti delle diverse Facoltà interessate in percentuali che saranno definite dai Regolamenti didattici.

Art. 24.4 - Le sostituzioni

I componenti delle Commissioni hanno il dovere di partecipare, con presenza continuativa, alle relative sedute. Ogni membro della Commissione, nel caso fosse impossibilitato a partecipare alla seduta, ne deve dare tempestiva comunicazione scritta al Preside onde consentire l'immediata sostituzione. Il Presidente può farsi sostituire solo da un professore di prima o seconda fascia membro ufficiale della Facoltà. Tutti gli altri componenti ufficiali della Facoltà possono farsi sostituire solo da componenti ufficiali della Facoltà, non necessariamente di pari ruolo.

La ricerca del sostituto è a carico del membro inizialmente nominato. Quest'ultimo rimane a tutti gli effetti membro della Commissione, fintantoché il supplente non abbia comunicato l'accettazione della sostituzione alla Segreteria di Presidenza e alla Segreteria studenti.

Il Presidente è tenuto a segnalare al Preside, per le operazioni di relativa competenza, eventuali assenze ingiustificate di membri della Commissione.

Art. 25 La valutazione

Art. 25.1 – I dati per la valutazione di base

Il "punteggio di base" è costituito dalla media ponderata dei voti conseguiti nelle varie attività didattiche, espressa in centodecimi e arrotondata al più prossimo intero (per eccesso in caso di 0.5).

Nel calcolo della media ponderata per la determinazione del "punteggio base" per la prova finale delle lauree di II livello, si tiene esclusivamente conto dei voti conseguiti dallo studente durante il corso di laurea specialistica.

Gli esami convalidati, sostenuti per il conseguimento della laurea triennale, vengono riportati solamente con l'idoneità e non concorrono al calcolo della media ponderata per la determinazione del punteggio base per il conseguimento della laurea specialistica.

Del tutto eccezionalmente e solo nel caso in cui lo studente abbia sostenuto successivamente alla iscrizione al corso di laurea degli esami per colmare debiti formativi ai fini dell'ammissione al Corso di laurea specialistica, anche le votazioni conseguite all'esito di questi soli esami concorrono al calcolo della media ponderata per la determinazione del punteggio base per il conseguimento della laurea magistrale.

La Segreteria studenti fornirà alla Commissione, per ogni studente:

- il punteggio di base,
- l'indicazione del titolo dell'elaborato finale della laurea triennale o della tesi di laurea specialistica,
- il punteggio massimo raggiungibile (secondo gli articoli 25.3, 25.4, 25.5 e 25.6),
- una copia del sunto dell'elaborato finale della laurea triennale o della tesi di laurea di secondo livello o della tesi di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico,
- il curriculum degli esami sostenuti (specificando quelli effettuati all'estero),
- le relative votazioni.

Art. 25.2 - Il voto

A norma dell'art. 22 comma 1 del Regolamento Didattico di Ateneo, le modalità della valutazione conclusiva vengono disciplinate dagli articoli seguenti.

Art. 25.3 - Il voto delle lauree triennali

La Commissione potrà disporre di un massimo di quattro punti oltre il punteggio di base, con la sola eccezione del caso in cui tale punteggio sia centocinque centodecimi.

Nel caso di conversione da Diploma universitario a laurea di triennale, in deroga al punteggio attribuibile, può essere mantenuta la votazione finale conseguita nel Diploma. Qualora vi siano stati, nella redazione dell'elaborato finale della laurea triennale, un approfondimento ed un'implementazione del lavoro, la Commissione potrà disporre di ulteriori due punti, attribuibili in aggiunta al punteggio di cui al precedente allinea.

Art. 25.4 - Il voto delle lauree specialistiche e lauree magistrali quinquennale a ciclo unico

La Commissione potrà disporre di un massimo di nove punti oltre il "punteggio di base", con la sola eccezione del caso in cui tale punteggio sia cento centodecimi. Per un numero di punti superiore a sei, il relatore dovrà aver fatto pervenire alla Segreteria studenti, almeno una settimana prima della discussione, una lettera circostanziata (da allegarsi al verbale) indirizzata al Presidente della Commissione che illustri i particolari pregi della tesi. La lettera non è necessaria nel solo caso in cui si vogliano assegnare sette punti di tesi a partire da un punteggio di base di novantadue o di centotre. La Segreteria provvederà a recapitare copia di tale lettera a tutti i membri ufficiali della Commissione

Art. 25.5 – Il voto dei Diplomi universitari

Valgono le regole relative alle tesi delle lauree triennali riportate nell'art. 26.3.

Art. 25.6 - Il superamento della prova

Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi. Il voto massimo è centodieci centodecimi; a tale voto, solo all'unanimità, potrà essere aggiunta la lode e in via di progressiva ulteriore gradazione il conferimento della dignità di menzione e della dignità di stampa.

Art. 26

Norma di integrazione

Il presente Regolamento è immediatamente modificato e integrato dalle disposizioni normative, dello Statuto e del Regolamento didattico d'Ateneo, che operino espresso riferimento alle materie dallo stesso disciplinate.